

Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 39

Materia: pensione privilegiata

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Piera MAGGI	Presidente
Dott. Nicola LEONE	Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO	Consigliere
Dott.ssa Emma ROSATI	Consigliere
Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sull'appello iscritto al n. 45982 del registro di segreteria, proposto D. D. P., rappresentato e difeso dagli avv.ti Sebastiano Arboretti Giancristofaro e Maria Gloria Di Loreto e elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Sallustio Bandini n. 7,

avverso

la sentenza n. 252/2012 del 30.05.2012 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Abruzzo e nei confronti del Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio risulta domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

Visti gli atti e documenti tutti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 18 novembre 2014, il consigliere relatore dott.ssa Giuseppa Maneggio e l'avv. Maria Gloria Di Loreto per la parte appellante;

Ritenuto in

F A T T O

Con la sentenza indicata in epigrafe la sezione territoriale respingeva il ricorso proposto da D. D. P. avverso il decreto del Ministero della Difesa n. 753 del 27 dicembre 2007, con il quale era stata respinta la domanda di pensione privilegiata per l'affezione "ernia discale L5-S1 con lombosciatalgia destra; rendinite degli adduttori omolateralmente"; il giudice di prime cure, dopo avere richiamato, condividendolo, il parere reso dal Collegio medico legale, Sezione Speciale presso la corte dei conti aveva affermato: *"....lo stesso consesso evidenzia una patologia su base endogeno costituzionale; afferma che il servizio di leva rappresenta soltanto mero momento rivelatore, slatentizzatore della preesistente sofferenza degenerativa del disco stesso ed in particolare del cercine fibroso, momento che di suo è privo di qualunque significativa valenza anche soltanto concausale; precisa che il servizio svolto, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, non ha caratteristiche tali da produrre lesioni del disco intervertebrale e pertanto non può essere ritenuto responsabile dell'insorgenza ed evoluzione dell'infermità in questione. Tale parere appare attendibile, coerente ed esauriente. Pertanto è considerato il nucleo essenziale della quaestio, deve essere esclusa la relazione causale tra il servizio militare e l'infermità sofferta dall'interessato.....In definitiva, il ricorso appare infondato e deve essere rigettato"*.

La sentenza veniva impugnata dall'interessato con appello notificato e depositato nei termini di legge.

Nel gravame si deduceva omessa e/o apparente motivazione circa il rigetto delle istanze istruttorie. Ad avviso di parte appellante, invero, il primo giudice non avrebbe motivato la scelta in merito al rigetto della nuova consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla parte. Il primo Giudice, comunque, aveva rigettato la domanda solamente sulla base del parere reso dal Collegio Medico Legale, che contrastava con i pareri emessi dal Dirigente del Servizio Sanitario e dal Comandante del 33° Reggimento "Acqui", con i quali era stato accertato che la patologia riscontrata dal militare era derivata da causa di servizio.

Si deduceva, altresì, omessa e/o apparente motivazione sul merito della controversia nonché sulla idoneità della documentazione offerta in comunicazione.

Osservava l'appellante che erano stati offerti all'attenzione del primo giudice una serie di elementi e circostanze, documentalmente provati, sufficienti a confutare il parere medico reso in corso di causa dal Collegio tecnico, nonché a dimostrare la piena sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta dal militare e la patologia insorta; al contrario, il primo

Giudice aveva ritenuto di poter affidare il sostanziale rigetto del ricorso adeguandosi al parere espresso dal C.M.L. senza esaminare tutta la documentazione medica depositata in atti. L'appellante chiedeva, pertanto, conclusivamente, ritenuta l'ammissibilità del gravame, che venisse riconosciuto il proprio diritto a vedersi attribuire, la pensione privilegiata tabellare per avere contratto in servizio di leva l'infermità "ernia discale L5-S1 con lombosciatalgia destra e tendiniti degli adduttori omolateralmente", nella misura e nella categoria "che si accerterà in corso di causa e che la Corte riterrà di giustizia" con interessi e rivalutazione.

Con memoria depositata in data 28 ottobre 2014 si costituiva l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero della Difesa che chiedeva il rigetto del gravame.

Nell'odierna pubblica udienza, la difesa dell'appellante si riportava agli atti scritti.

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 19 del 1994 (di conversione del d.l. n. 453 del 1993) come sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 543 del 1996 convertito in legge n. 639 del 1996, l'appello in materia pensionistica è consentito solo per motivi di diritto. La stessa disposizione chiarisce che "costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni".

Le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/QM/2000, hanno puntualizzato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che: a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto; esse possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati *sub* lettera c).

Tanto premesso, rileva il Collegio che nel caso all'esame si controverte sul diritto dell'appellante a vedersi riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della propria infermità. Si tratta, quindi, di questioni di fatto escluse dalla cognizione in appello, consentita *«solo per motivi di diritto»*. Va, pertanto, rilevata – sotto tale profilo – l'inammissibilità del gravame.

Né può dirsi che ricorra l'ipotesi dell'assoluta mancanza o apparenza della motivazione, trattandosi di pronuncia che – da una lettura congiunta delle parti in “fatto” e in “diritto” - fornisce esaustiva enunciazione dell'iter logico che ha condotto al rigetto del ricorso; esito cui il giudice regionale è pervenuto dopo aver acquisito il parere del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa; e ciò proprio al fine di pervenire a una più ravvisata valutazione che tenesse conto delle considerazioni svolte dai periti di parte.

Ciò posto, rileva il Collegio che nella fattispecie all'esame non si è in presenza di vizi deducibili in appello, sia tenuto conto della pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000, sia di quanto affermato nell'ordinanza della Corte costituzionale n. 84 del 27 marzo 2003, secondo cui nell'unico grado del giudizio pensionistico su questioni di fatto devono, comunque, essere assicurati un effettivo contraddittorio e il pieno dispiegamento dei mezzi di prova.

L'appello è, pertanto, inammissibile.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.000,00 (euro mille/00) in favore della parte costituita.

Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giustizia: v., ex multis, Sezione I appello, 1.3.2013, n. 165 e 6.3.2013, n. 187.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione I giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, dichiara l'appello inammissibile.

Le spese legali, a carico di parte appellante sono liquidate in € 1.000,00 (euro mille/00). Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 novembre 2014